



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

OSSERVAZIONI SIULP SUL PACCHETTO SICUREZZA

Il ddl in discussione al Parlamento che contiene all'art. 9 l'inserimento del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, se da un lato risponde alle aspettative dei cittadini, dall'altra si scontra contro quelle che sono le risorse a disposizione dell'apparato Sicurezza.

Il proposito governativo, come anticipato, sarebbe quello di introdurre il reato di immigrazione illegale rendendo obbligatorio l'arresto dell'autore in flagranza procedendo con il giudizio per rito direttissimo. Ma prima ancora le Forze di Polizia devono, all'atto dell'accertamento del reato, compiere una serie di adempimenti (atti) urgenti e irripetibili quali, citandone solo alcuni, l'identificazione e la contestuale elezione domicilio, il fotosegnalamento, le eventuali perquisizioni personali, i sequestri probatori e in ultimo, ma non da meno, la traduzione nel carcere più vicino.

Prendendo come campione una realtà quale la Polizia di Frontiera di Venezia, "conti alla mano" nella più remota possibilità (ma non tanto), dell'arrivo di un numero elevato di clandestini stivati a bordo di navi (vedasi i 70 clandestini di etnia curda giunti in un solo giorno a Venezia qualche mese fa), il numero degli operatori, i mezzi e le strutture a disposizione sono del tutto insufficiente per fronteggiare tale emergenza.

Se il reato di immigrazione clandestina dovesse essere inserito quale nuova fattispecie senza previsione alcuna di adeguati strumenti, aumento del personale, dei mezzi e delle strutture logistiche, sarebbe pressoché impossibile fronteggiare un'emergenza in uno scenario apocalittico come quello dinanzi descritto. Si creerebbe la paralisi di quel delicato e complesso sistema qual'è appunto l'apparato sicurezza e dell'apparato giustizia.

Infatti tale sistema presuppone l'impiego di energie umane e finanziarie sempre maggiori. Se queste mancano, il sistema collassa, con gli effetti allarmanti visti di recente che non sono altro che il frutto della perversa combinazione di norme illeggibili e di difficile applicazione e di mezzi inesistenti.

Sebbene il proposito governativo potrebbe essere un buon deterrente, le buone idee da sole non sono sufficienti.

Infatti nell'esempio dei 70 clandestini giunti a Venezia o nello scenario apocalittico dei 400 disperati in arrivo a Lampedusa, chi provvederà alle ore di lavoro ordinarie e straordinarie necessarie per arrivare alla convalida dell'attività di Polizia Giudiziaria svolta, che terminerà con la celebrazione del rito direttissimo, oltre al tempo medio di permanenza in custodia prima



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
Segreteria Provinciale Venezia

dell'esecuzione dell'espulsione? E i costi collaterali di traduzioni, trasporti, difese d'ufficio, interpreti eccetera chi li sosterrà?

Ci sono i Poliziotti, i Carabinieri, i Finanziari, i magistrati, gli avvocati, i cancellieri, gli interpreti e soprattutto le carceri per applicare una simile previsione normativa ?

Questa domanda non è affatto una retorica provocazione. E' un fervido invito rivolto dagli operatori del settore Sicurezza al Governo, affinché rifletta sull'eventuale impatto che tale reato potrebbe avere sull'intero sistema, affinché si giunga ad un rapido e definitivo assetto del complesso apparato dell'intero Comparto Sicurezza, al fine di destinare adeguate risorse e stabilire una nuova politica della sicurezza che dia le dovute garanzie agli uomini e donne delle Forze di Polizia e alla Magistratura, in grado di assicurare la certezza della pena e dare risposte concrete alle richieste dei cittadini.

D.D.L. 21.05.2008

Articolo 9
(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Dopo l'art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente:

" art. 12-bis (Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero."

1. Dopo l'art. 12 del d.lgs. 25 luglio 1998, n.286 è inserito il seguente:

" art. 12-bis (Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizione del presente Testo Unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero."